



**Pubblicazione del
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione**

Numero 27 del 28 giugno 2021

news news news news news news news news news news news news

L'IVASS STRAPAZZATA DAL TAR. ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO 97/2020



Sna aveva ragione e nonostante la strada fosse in salita l'ha percorsa fino in fondo, raggiungendo il traguardo che si era prefissato: l'annullamento del provvedimento IVASS 97/2020.

Qualche commentatore ha scritto che il TAR del Lazio ha accolto "in parte" le istanze del Sindacato, ma non è vero: la sentenza annulla in toto l'atto dell'Istituto di vigilanza, che non esiste più, come se non fosse mai stato emanato.

La conseguenza pratica, immediata, di questo annullamento è che non esiste alcun obbligo di segnalare le collaborazioni orizzontali alle compagnie mandanti, né di esporne l'elenco nei locali dell'agenzia, né di pubblicarle sul sito internet. Inoltre, non vi è più l'obbligo di rilasciare al cliente alcuna dichiarazione di coerenza della polizza con le sue richieste ed esigenze.

Ma ciò che ha un valore straordinario è il significato politico di questa sentenza, con la quale il provvedimento IVASS viene demolito punto per punto in quanto in contrasto con norme

regolamentari emanate in precedenza dalla stessa IVASS, ma anche con norme di legge. Il provvedimento, inoltre, non è coerente con il principio che governa l'istituto della pubblica consultazione, che non può essere ridotto a un mero atto formale i cui contenuti, per quanto accolti in tale sede, non trovano poi riscontro nei provvedimenti emanati.

L'Ivass potrebbe presentare ricorso al Consiglio di Stato, è vero, ma ciò che ci attende dall'Istituto di Vigilanza, auspicio di tutto il settore, è che questa vicenda induca a considerare la regolamentazione del settore non come un insieme di atti formali, bensì come un sistema normativo che realmente tenga conto delle esigenze dei consumatori, delle imprese e degli intermediari, costituendo un valore di riferimento e non semplicemente un fardello in più per tutti.

Il dialogo senza pregiudiziali tra l'IVASS e tutti i portatori di interesse dovrebbe sempre precedere l'emanazione di un atto regolamentare, fin dalle fasi preliminari, a partire dall'idea di regolamento e non da un testo, di fatto, già definitivo. Il lavoro preconfezionato posto in pubblica consultazione, infatti, ben difficilmente sarebbe oggetto di qualcosa di diverso da piccole modifiche non sostanziali e le considerazioni proposte dai portatori di interesse continuerebbero ad essere un semplice esercizio di forma.

La sentenza del TAR dimostra che esiste una via, quella della giustizia amministrativa, percorribile ogni volta che il Sindacato – o altri soggetti interessati – dovessero rilevare un *vulnus*, ma è evidente che un susseguirsi di emanazioni ed annullamenti di provvedimenti non gioverebbe a nessuno. La via maestra è quella del dialogo e del confronto.

[Scarica qui la sentenza](#) del TAR che annulla il provvedimento IVASS.

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami.

